

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2013

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**COLOMBO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(**MANCINO**)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**MARTELLI**)

CON IL MINISTRO DEL TESORO
(**BARUCCI**)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(**ANDÒ**)

CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(**PAGANI**)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(**GUARINO**)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(**VITALONE**)

CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE *AD INTERIM*
(**TESINI**)

CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(**RONCHEY**)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(**RIPA DI MEANA**)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(**FONTANA**)

Ratifica ed esecuzione del trattato sui rapporti di amicizia e
collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federa-
tiva Ceca e Slovacca, fatto a Praga il 4 luglio 1991

Presentato il 10 dicembre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1. Il trattato bilaterale di « amicizia e collaborazione » sottoscritto a Praga, il 4 luglio 1991, dai Ministri degli esteri italiano e cecoslovacco, attesta un vero e proprio salto di qualità nei rapporti italo-cecoslovacchi reso possibile dal mutato clima nelle relazioni Est-Ovest che ha fatto seguito alle profonde trasformazioni avvenute in Europa centro-orientale a partire dagli ultimi mesi del 1989.

In tale mutato scenario il trattato in oggetto si propone di fornire la cornice entro cui le relazioni tra l'Italia e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca possono svilupparsi proficuamente in una pluralità di settori (da quello politico e della sicurezza a quello economico-finanziario; da quello della formazione tecnico-professionale a quello culturale a quello della tutela ambientale) con reciproco vantaggio.

2. Il trattato di « amicizia e collaborazione » tra l'Italia e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca è composto di 29 articoli e si struttura sostanzialmente in sei parti:

- a) principi ispiratori dell'accordo;
- b) sicurezza e disarmo;
- c) cooperazione politica;
- d) cooperazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica e ambientale;
- e) cooperazione culturale;
- f) cooperazione nel settore dell'ordine pubblico.

Preambolo.

Nel Preambolo, ove si fa richiamo alla tradizionale amicizia e collaborazione tra i due Stati e i loro popoli, le Parti manifestano l'intenzione di sviluppare ed appro-

fondire ulteriormente la loro collaborazione allargandola ad ogni settore. Esse proclamano il loro attaccamento ai valori universali di pace, libertà e democrazia e si dichiarano intenzionate a rispettare gli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite e tutti gli impegni derivanti dall'Atto Finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi e dagli altri documenti della CSCE.

Tra le finalità di ordine generale perseguite dal trattato ed espresse nel Preambolo sono particolarmente degne di nota:

a) il superamento definitivo della divisione dell'Europa e la costituzione di « un assetto nel continente permanentemente basato sulla giustizia, sul pluralismo e sull'economia di mercato »;

b) la realizzazione di una maggiore stabilità e sicurezza nel continente europeo;

c) l'avvicinamento tra i popoli europei e la loro « migliore conoscenza e comprensione anche mediante una più stretta collaborazione da realizzare in un quadro di integrazione regionale con particolare riguardo alla iniziativa Pentagonale ».

Articoli 1-8 e 11.

Sotto il profilo contenutistico gli articoli summenzionati enucleano: 1) principi generali accolti dalle Parti; 2) direttrici comuni nel campo della sicurezza; 3) principi sottesi alla collaborazione in campo economico; 4) principi di collaborazione politica.

1) I principi generali (articoli 1-2):

all'articolo 1 le Parti professano l'intento di sviluppare le loro relazioni in uno spirito amichevole e quello di promuovere una fattiva collaborazione in ogni campo. Esse intendono inoltre contribuire all'affermazione in Europa degli ideali di democrazia e di rispetto dei diritti umani.

all'articolo 2 esse dichiarano di volersi conformare agli obiettivi e ai principi della Carta dell'ONU e dell'Atto Finale di Helsinki oltre che ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, tra cui quello del non ricorso alla minaccia o all'uso della forza, della composizione pacifica delle controversie, del rispetto dell'integrità territoriale degli Stati e della loro indipendenza politica.

2) Settore della sicurezza (articoli 3-5):

all'articolo 3 trova espressione il desiderio di collaborare in questo settore e di operare per dare vita ad un unico sistema di sicurezza valido per tutto il continente europeo;

l'articolo 4 stabilisce il principio della consultazione tra le Parti in caso di minaccia alla pace e alla sicurezza propria e altrui al fine di armonizzare, ove possibile, le rispettive posizioni ed individuare eventuali forme di assistenza;

l'articolo 5 esprime l'intento di favorire ulteriori riduzioni degli armamenti stazionati in Europa e quello di promuovere tra le Parti forme di collaborazione anche in campo militare.

3) Collaborazione in campo economico e rapporti con la CEE (articoli 6-7):

all'articolo 6 le Parti concordano che il processo di trasformazione economica iniziato in Cecoslovacchia debba essere sostenuto dall'Italia e dalla comunità internazionale con idonee forme di cooperazione;

l'articolo 7 esprime la convinzione delle Parti che la futura associazione della Cecoslovacchia alla CEE rappresenterà una tappa importante verso l'integrazione europea e contiene l'impegno dell'Italia ad aiutare la controparte a portare avanti delle trasformazioni strutturali che le permetteranno un giorno di aderire alla Comunità a pieno titolo.

4) Collaborazione politica (articoli 8 e 11):

all'articolo 8 le Parti prendono l'impegno di consultarsi periodicamente su temi internazionali di comune interesse sia al più alto livello (Ministri degli esteri) che a livello inferiore (funzionari dei due ministeri);

all'articolo 11, infine, il principio della collaborazione tra le Parti viene esteso alle questioni discusse in seno alle organizzazioni internazionali e nelle sedi multilaterali.

Articoli 12-17.

I suddetti articoli delineano, in termini di enunciazioni programmatiche, un quadro di stretta cooperazione economica in senso lato, attraverso una serie di azioni e di interventi concordati che possono così sintetizzarsi:

favorire la costituzione di società miste, la partecipazione di capitali di ciascuno dei due Paesi sul territorio dell'altro, stimolare ogni forma di investimento, incoraggiare la cooperazione tra le rispettive imprese pubbliche e private;

sviluppare la collaborazione tra le due Parti nel quadro delle istituzioni economiche e finanziarie internazionali;

approfondire la cooperazione nei settori della formazione professionale e manageriale;

migliorare e ampliare i collegamenti tra i due Paesi nei settori dei trasporti e dei servizi postali e di telecomunicazioni;

promuovere iniziative comuni nel campo della protezione dell'ambiente e nella lotta contro le calamità naturali;

sviluppare la reciproca collaborazione in materia di tecnologie avanzate in vista di interventi industriali con particolare riferimento al risparmio energetico e alla modernizzazione delle infrastrutture.

Articoli 20-23.

Le clausole in questione hanno riguardo alla cooperazione culturale e sono finalizzate ai seguenti obiettivi:

intensificazione degli scambi;

sostegno allo sviluppo dei rispettivi istituti di cultura;

assistenza reciproca per la tutela dei patrimoni artistici;

collaborazione per la conservazione ed il restauro dei monumenti e per la lotta contro il traffico illegale dei beni culturali;

insegnamento e diffusione della lingua e cultura di ciascuna delle parti nel territorio dell'altra, scambio di insegnanti per la formazione e l'aggiornamento di docenti, collaborazione nei settori dei *mass-media*.

Infine l'articolo 26 prevede lo sviluppo della cooperazione tra le due Parti nel campo giuridico e nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico illecito di stupefacenti.

Per quanto riguarda le implicazioni finanziarie le sole disposizioni dell'accordo che le comportano sono i commi terzo e quarto dell'articolo 8, per i quali si rinvia all'unita relazione tecnica.

Invero, per quanto attiene alla cooperazione economica, l'articolo 12 del trattato non determina maggiori spese a carico del bilancio dello Stato, ma soltanto

l'impegno a facilitare le concessioni di crediti da parte di istituti bancari, gestiti con modalità economico-privatistiche, coperti da eventuali garanzie SACE secondo criteri da questa stabiliti nella sua piena autonomia gestionale. A tal fine soccorreranno le norme della legge 26 febbraio 1992, n. 212, recante norme sulla collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale.

I successivi articoli da 13 a 17 identificano i settori in cui le Parti si propongono di intensificare i loro rapporti e trovano corrispondenza in analoghe norme contenute nell'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica stipulato in pari data.

Quanto agli articoli 20, 21, primo comma, 22 e 23 sulla collaborazione in campo culturale, le attività ivi previste sono già coperte dal vigente accordo del 18 maggio 1971 e dal relativo protocollo firmato a Roma il 29 dicembre 1990, salvo che per la ricostruzione dell'Istituto italiano di cultura di Bratislava, per il quale si provvederà con separato disegno di legge.

Infine, per quanto attiene all'articolo 21, secondo comma, dell'accordo l'onere per la cura e la manutenzione delle tombe e dei cimiteri di guerra cecoslovacchi in Italia è già abitualmente sostenuto dal commissariato onoranze caduti in guerra che dispone degli adeguati stanziamenti di bilancio in forza della legge 9 gennaio 1951, n. 204.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
 introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362)

L'attuazione del trattato di amicizia e collaborazione tra l'Italia e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca comporta i seguenti oneri per le regolari consultazioni tra funzionari dei rispettivi Ministeri degli affari esteri, nonché per le riunioni della apposita Commissione mista (articolo 8).

Nella ipotesi di due missioni annuali a Praga, alle quali parteciperanno cinque funzionari, con una permanenza di cinque giorni (articolo 8, terzo comma), nonché di due riunioni annuali della Commissione mista (articolo 8, quarto comma) di cui parteciperanno cinque dirigenti con una permanenza di cinque giorni, si avrà la seguente spesa:

Articolo 8, terzo comma

a) Spese di missione:

| | |
|---|--------------|
| — pernottamento: (lire 150.000 al giorno × 5 giorni × 10 persone) | L. 7.500.000 |
| — diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 103 al cambio di lire 1.250 = lire 128.750 a cui si aggiungono lire 39.000 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 168.000 viene ridotto di lire 56.000, corrispondente a 1/3 della diaria (lire 112.000 × 10 persone × 5 giorni) | » 5.600.000 |

b) Spese di viaggio:

| | |
|--|-------------|
| — biglietto aereo Roma-Praga A/R × 10 persone = lire 800.000 × 10 | » 8.000.000 |
|--|-------------|

| | |
|--|---------------|
| Totale onere (art. 8, terzo comma) . . . | L. 21.100.000 |
|--|---------------|

Articolo 8, quarto comma

a) Spese di missione:

| | |
|---|--------------|
| — pernottamento: (lire 150.000 al giorno × 5 giorni × 10 persone) | L. 7.500.000 |
| — diaria giornaliera per ciascun dirigente \$ USA 103 al cambio di lire 1.250 = lire 128.750 a cui si aggiungono lire 39.000 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo comples- sivo di lire 168.000 viene ridotto di lire 56.000, corrispondente a 1/3 della diaria (lire 112.000 × 10 persone × 5 giorni) | » 5.600.000 |

b) Spese di viaggio:

| | |
|--|-------------|
| — biglietto aereo Roma-Praga A/R × 10 persone = lire 800.000 × 10 | » 8.000.000 |
|--|-------------|

| | |
|---|---------------|
| Totale onere (art. 8, quarto comma) . . . | L. 21.100.000 |
|---|---------------|

Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1993 ammonta a lire 42.200.000 (in cifra tonda lire 43.000.000).

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recanti dal disegno di legge relativamente al numero di funzionari, delle riunioni e alla loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato sui rapporti di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca, fatto a Praga il 4 luglio 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 del trattato stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 43 milioni annue a decorrere dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento concernente il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro de tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO SUI RAPPORTI DI AMICIZIA E DI COLLABORAZIONE TRA LA
REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA CECA E SLOVACCA**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca d'ora innanzi dette "le Parti Contraenti",
riallacciandosi alle tradizioni di amicizia e di
collaborazione tra i due Stati e i loro popoli:

confermando la Dichiarazione del Governo Italiano in data 26
settembre 1944 che considera nulli e non avvenuti gli accordi di
Monaco del 29 settembre 1938;

riaffermando il loro attaccamento ai valori universali di
pace, libertà e democrazia;

rispettose degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni
Unite e decise a rafforzarne l'autorità;

intenzionate a rispettare tutti gli impegni derivanti
dall'Atto Finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per una nuova
Europa e dagli altri documenti della CSCE;

sospinte dai cambiamenti politici, economici e sociali
verificatisi recentemente in Europa;

determinate a superare definitivamente la divisione
dell'Europa e a costruire un assetto nel Continente
permanentemente basato sulla giustizia, sul pluralismo e
sull'economia di mercato;

decise a collaborare, nell'interesse comune dell'Europa, per
realizzare una maggiore stabilità e sicurezza nel continente;

sottolineando l'importanza dello sviluppo della collaborazione
tra la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca e le Comunità Europee
e esprimendo soddisfazione per l'appartenenza dei due Stati al
Consiglio d'Europa;

desiderose di contribuire all'avvicinamento tra i popoli
europei, alla loro migliore conoscenza e comprensione anche
mediante una più stretta collaborazione da realizzare in un quadro
di integrazione regionale con particolare riguardo alla Iniziativa
Pentagonale;

desiderose di sviluppare e di approfondire ulteriormente la
loro collaborazione in ogni settore;

hanno deciso di stipulare il presente Trattato, convenendo
quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti svilupperanno le loro relazioni in uno
spirito di mutua comprensione, rispetto e amicizia. Esse agiranno
in modo da promuovere un'ampia collaborazione in ogni campo e si
adopereranno per l'ulteriore avvicinamento tra i popoli di
entrambi i Paesi.

Esse si sforzeranno per contribuire all'avvento di un'Europa
nella quale i diritti dell'uomo, le libertà fondamentali ed i
principi di democrazia e dello stato di diritto siano pienamente
rispettate.

Articolo 2

Conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e dell'Atto Finale della
CSCE di Helsinki le due Parti Contraenti rispetteranno i principi
dell'uguaglianza sovrana e del rispetto dei diritti inerenti alla

Servizio del Contenzioso Diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legali
per copia cartacea



sovranità, del non ricorso alla minaccia o all'uso della forza, dell'inviolabilità delle frontiere, dell'integrità territoriale degli Stati e della loro indipendenza politica, della composizione pacifica delle controversie, del non intervento negli affari interni, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, dell'eguaglianza dei diritti e autodeterminazione dei popoli, della cooperazione tra gli stati, dell'esecuzione in buona fede degli obblighi di diritto internazionale.

Articolo 3

Le Parti Contraenti rafforzeranno la loro collaborazione nel settore della sicurezza per accrescere la fiducia reciproca e la stabilità in Europa.

Esse auspicano l'avvento nel continente di un unico sistema di sicurezza. A questo fine sosterranno anche lo stabilimento di istituzioni ed organismi permanenti.

Articolo 4

Qualora si verificasse una situazione suscettibile, secondo una delle Parti, di costituire una minaccia alla pace o alla sicurezza internazionale, le due Parti entreranno in contatto per armonizzare, nei limiti del possibile, le loro posizioni in vista dell'adozione delle misure necessarie per alleggerire la tensione.

Nel caso che una delle Parti ritenesse che i suoi supremi interessi di sicurezza fossero minacciati, essa potrà chiedere all'altra Parte di tenere senza indugio consultazioni bilaterali, al fine di individuare, all'occorrenza, idonee forme di assistenza.

Articolo 5

Le Parti Contraenti si adopereranno per il raggiungimento, tramite accordi efficacemente controllabili, di livelli sempre più bassi di effettivi e di armamenti in Europa sufficienti per la difesa e per una diminuita dipendenza dalle armi nucleari. Esse agiranno altresì per favorire l'adozione di misure bilaterali e multilaterali idonee a garantire una maggiore trasparenza e a rafforzare la fiducia, la stabilità e la sicurezza in Europa.

Nell'ambito dei negoziati internazionali ai quali partecipano, esse collaboreranno all'adozione di ulteriori misure di disarmo sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace.

Le Parti Contraenti favoriranno la loro collaborazione nel campo militare.

Articolo 6

Le Parti Contraenti concordano che il processo di riforme verso l'economia di mercato avviato nella Repubblica Federativa Ceca e Slovacca sarà agevolato dalla cooperazione internazionale. La Repubblica Italiana compirà ogni possibile sforzo per promuovere, tanto sul piano bilaterale quanto su quello multilaterale lo sviluppo economico nella Repubblica Federativa Ceca e Slovacca.

Le due Parti assicureranno la massima trasparenza nelle rispettive attività di cooperazione economica internazionale e

riserveranno alle imprese interessate dell'altra Parte parità di trattamento rispetto agli altri paesi.

Articolo 7

Le Parti Contraenti esprimono la convinzione che l'associazione della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca alle Comunità Europee costituirà uno sviluppo importante dell'integrazione europea.

La Repubblica italiana sosterrà gli sforzi della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca per creare le condizioni per la sua piena adesione alle Comunità Europee.

Articolo 8

Le Parti Contraenti terranno consultazioni regolari sulle questioni internazionali e sui temi bilaterali di comune interesse.

Gli incontri al più alto livello avranno luogo una volta all'anno e quando se ne presenti la necessità; i Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta all'anno; gli altri membri di governo terranno consultazioni con scadenze periodiche.

Consultazioni regolari avranno luogo anche a livello funzionari dei due Ministeri degli Esteri competenti per gli affari politici, economici e culturali.

Le Commissioni Miste già esistenti intensificheranno, nei limiti del possibile, la loro attività. Nuove Commissioni miste saranno create, all'occorrenza, sulla base di un comune accordo.

Articolo 9

Le Parti Contraenti favoriranno i contatti e lo scambio di esperienze tra i Parlamenti dei due Paesi per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali, della democrazia e della collaborazione in Europa.

Articolo 10

Le Parti Contraenti faciliteranno le relazioni dirette della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca, così come la cooperazione tra le loro regioni, province, comuni e altri enti territoriali e amministrativi.

Esse promuoveranno altresì i gemellaggi tra le città.

Articolo 11

Le Parti Contraenti approfondiranno la loro collaborazione nel quadro delle organizzazioni internazionali, soprattutto di quelle europee. Nei limiti delle loro possibilità, esse si aiuteranno per sviluppare la collaborazione con le organizzazioni e le istituzioni internazionali, di cui è membro soltanto una delle due Parti.

Articolo 12

Le Parti Contraenti favoriranno l'ulteriore sviluppo della loro cooperazione economica in ogni campo, allargandola anche a settori ed iniziative tecnologicamente più avanzati.

Esse concordano che un tale sviluppo corrisponde alle caratteristiche di complementarità e di interconnessione tra i loro sistemi economici.

Le Parti Contraenti favoriranno l'intensificazione dei contatti a tutti i livelli nonché lo scambio di quadri e di informazioni. Esse favoriranno altresì lo stabilimento di istituzioni finanziarie e di società miste, impegnandosi a creare tutte le condizioni richieste dalla libertà di investimento nei loro territori.

Le Parti Contraenti coopereranno per favorire l'aumento della partecipazione del capitale italiano nell'economia cecoslovacca e del capitale cecoslovacco nell'economia italiana.

Esse stimoleranno la collaborazione tra le imprese pubbliche e private di entrambi i Paesi, e in particolare tra quelle piccole e medie.

Ciascuna Parte assicurerà la piena utilizzazione degli interventi finanziari dell'altra Parte per investimenti nel proprio territorio.

Le Parti Contraenti svilupperanno la loro collaborazione nell'ambito delle istituzioni economiche multilaterali e delle organizzazioni finanziarie internazionali. Esse avvieranno in particolare forme di collaborazione nel quadro della Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo per la realizzazione di iniziative di interesse comune, a livello bilaterale, multilaterale e regionale, con particolare riferimento ai progetti individuati in ambito Pentagonale.

Articolo 13

Al fine di favorire la transizione dell'economia cecoslovacca verso il mercato, le Parti Contraenti faciliteranno e approfondiranno la collaborazione nei settori della formazione professionale e manageriale.

Articolo 14

Le Parti Contraenti si sforzeranno di ampliare i collegamenti tra i due Paesi nel settore dei trasporti ferroviari, aerei, stradali, marittimi e per condotta ("pipeline").

Articolo 15

Le Parti Contraenti si adopereranno per il miglioramento e l'ampliamento dei servizi postali e di telecomunicazioni tra i due Paesi secondo le norme tecniche europee e internazionali.

Articolo 16

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la loro collaborazione nel settore della protezione dell'ambiente. Esse promuoveranno ogni efficace azione a livello nazionale, regionale ed internazionale volta alla difesa dell'ambiente da ogni fonte di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.

Esse rafforzeranno altresì la collaborazione nella lotta contro le calamità naturali, mettendo a frutto l'esperienza accumulata in questo settore.

Articolo 17

Le Parti Contraenti svilupperanno ulteriormente la reciproca collaborazione nel campo delle scienze e delle tecnologie avanzate sia sulla base di accordi già conclusi sia identificando nuove priorità.

Esse attribuiscono un'importanza particolare alla collaborazione in materia di innovazioni tecnologiche e nel settore energetico. Esse intensificheranno lo studio reciproco delle modalità tecniche per interventi di carattere industriale nei due suddetti settori, con particolare riferimento al risparmio energetico ed alla modernizzazione delle infrastrutture.

Le Parti Contraenti promuoveranno inoltre una collaborazione a livello europeo nei campi menzionati nel presente articolo, assecondando l'inserimento di enti cecoslovacchi in programmi multilaterali europei di collaborazione scientifica e tecnologica.

Articolo 18

Gli impegni presi dalla Repubblica Italiana negli accordi bilaterali con la Repubblica Federativa Ceca e Slovacca rispettano le competenze delle Comunità Europee, le disposizioni emanate dalle loro Istituzioni nonché le altre disposizioni concordate tra gli stati membri della CEE in attuazione del sistema comunitario.

Articolo 19

Le Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarietà con i paesi degli altri continenti.

Articolo 20

Coscienti dell'importanza che presentano gli scambi culturali per la mutua comprensione dei popoli, le Parti Contraenti intensificheranno e allargheranno, sulla base degli accordi e dei programmi già esistenti tra loro, gli scambi culturali in ogni settore e a tutti i livelli.

Le Parti Contraenti forniranno il massimo appoggio allo sviluppo dell'attività dell'Istituto italiano di Cultura a Praga, all'apertura e all'attività di un Centro di cultura e informazione cecoslovacco a Roma e alla ricostituzione dell'Istituto italiano di Cultura a Bratislava.

Esse incoraggeranno la collaborazione ed i contatti diretti tra le istituzioni universitarie, culturali ed artistiche dei due Paesi nonché tra gli organismi che operano in tali campi.

Articolo 21

Le Parti Contraenti si assisteranno reciprocamente per la tutela dei loro patrimoni culturale e artistico, a diffonderne la conoscenza e ad incoraggiare la collaborazione tra Istituzioni operanti nella conservazione e nel restauro di monumenti nonché tra musei ed altre Istituzioni specializzate operanti nel settore.

Esse collaboreranno altresì nella cura e nella manutenzione delle tombe e dei cimiteri militari dell'altra Parte situati nel loro territorio.

Articolo 22

Le Parti Contraenti collaboreranno per combattere il traffico illegale dei beni culturali delle due Parti.

Esse concordano che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio debbano essere restituite all'altra Parte.

Articolo 23

Le Parti Contraenti si impegnano a rendere possibile l'apprendimento della lingua dell'altra Parte nelle Scuole, nelle Università e in altri Istituti di insegnamento.

Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingue.

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di insegnanti per la formazione e l'aggiornamento dei docenti dell'altra Parte. Ciascuna delle due Parti Contraenti metterà a disposizione dell'altra Parte i mezzi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, degli audiovisivi e dell'informatica.

Le Parti Contraenti confermano la disponibilità a facilitare l'accesso alle lingue ed alla cultura dell'altra Parte, sostenendo le iniziative pubbliche e private. Esse favoriranno altresì lo scambio di borsisti e di studenti.

Le Parti Contraenti sosterranno le iniziative atte a favorire la collaborazione nei settori dei mass-media, e in particolare di quello radiotelevisivo, ai fini dell'accrescimento della reciproca conoscenza in tutti i campi, anche attraverso emissioni bilingue regolari.

Articolo 24

Le Parti Contraenti assicureranno, conformemente ai propri ordinamenti e agli accordi internazionali vigenti, la tutela dei diritti dei cittadini dell'altra Parte, regolarmente ammessi nei rispettivi territori per scopi di lavoro, inclusi i diritti in materia previdenziale e sanitaria.

Articolo 25

Le Parti Contraenti favoriranno i contatti diretti tra i loro cittadini, partiti, sindacati, associazioni religiose, fondazioni, organizzazioni sportive, associazioni femminili ed ambientali ed altre.

Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili.

Articolo 26

Le Parti Contraenti, conformemente ai pertinenti accordi internazionali, svilupperanno la loro cooperazione nel campo giuridico.

Esse collaboreranno nella lotta alla criminalità organizzata e al traffico illecito di stupefacenti. A tal fine si scambieranno all'occorrenza informazioni nei modi più opportuni, anche per quanto concerne le misure atte a combattere la minaccia di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile.

Articolo 27

Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo. Le sue disposizioni non compromettono in alcun modo i diritti nè incidono sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Parti Contraenti.

Articolo 28

Il presente Trattato dovrà essere ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio dei documenti di ratifica.

Articolo 29

Il presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni. Esso verrà tacitamente prorogato per periodi successivi di cinque anni a meno che una delle Parti Contraenti non vi ponga termine mediante un preavviso scritto di un anno prima di ogni scadenza.

In fede di ciò, i Plenipotenziari delle due Parti Contraenti hanno sottoscritto il presente Trattato e vi hanno apposto i sigilli.

Fatto a Praga il 4 luglio 1991 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua ceca, entrambi i testi aventi uguale valore.

PER
LA REPUBBLICA ITALIANA

Luigi De Michelis

PER
LA REPUBBLICA FEDERATIVA
CECA E SLOVACCA

Jiří Čunek